

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO



A M A P L A S T

TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di ammissione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'ammissione all'Associazione decorre dalla data della delibera del Consiglio Generale.
2. La decisione positiva o negativa assunta dal Consiglio Generale è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i Soci Effettivi attraverso l'area riservata del sito internet dell'Associazione.
3. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dal rigetto. La decisione deve essere pronunciata entro i successivi 30 giorni.
4. Contro la delibera di ammissione vi è possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli Soci Effettivi, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto 2. La decisione deve essere pronunciata entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Le dimissioni vanno rassegnate con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con il preavviso indicato nello Statuto; il rapporto associativo rimane in essere fino alla prefissata scadenza del termine.
2. Il recesso del Socio può avvenire:
 - a) per disaccordo su modifiche statutarie, con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso, da notificare per lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, indirizzata al Consiglio Generale entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione delle modifiche statutarie
 - b) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori associativi o per cause di oggettiva e accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal Consiglio Generale; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
5. Cessazione dell'attività aziendale.

CAPO III - Sanzioni

Possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

1. censura del Presidente diretta all'interessato in forma scritta, da portare a conoscenza del Consiglio Generale, in caso di comportamenti contrari ai principi organizzativi di riferimento generale
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni
3. decadenza dei rappresentanti dagli Organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso Organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti

personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante

4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 3 anni, salvo casi - validati dal Consiglio Generale - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate a eventi particolari
5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale, in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità
6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dal Consiglio Generale; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente Regolamento.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

1. Le comunicazioni del Presidente, senza formalità particolari, sono inviate per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; la trasmissione della relativa documentazione deve avvenire almeno 3 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e almeno 24 ore prima per tutti gli altri Organi associativi.
2. I termini di preavviso sono i seguenti:
 - a) Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione
 - b) Consiglio Generale: 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. Le richieste di convocazione straordinaria possono essere avanzate al Presidente:
 - a) per l'Assemblea, su richiesta del Consiglio Generale o almeno il 20% dei voti assembleari totali
 - b) per il Consiglio Generale, su richiesta di 1/3 dei componenti
 - c) per il Consiglio Generale, su richiesta dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.
4. Autoconvocazione: con il rispetto dei termini e delle modalità di cui ai precedenti punti in caso di inerzia del Presidente protratta per più di 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente il Consiglio Generale.
6. Integrazione dell'ordine del giorno può avvenire:
 - a) su iniziativa del Presidente per l'Assemblea fino a 48 ore prima e per il Consiglio Generale fino a 24 ore prima con esclusione delle Assemblee che abbiano all'ordine del giorno adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione
 - b) in apertura dei lavori, su richiesta:
 - i. del 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali
 - ii. di almeno la metà dei componenti il Consiglio Generale, sempre con esclusione delle Assemblee, in cui siano all'ordine del giorno le materie di cui al precedente punto a).

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Per la regolare costituzione degli Organi associativi sono necessari i seguenti quorum:
 - a) Assemblea: almeno il 20% dei voti attribuiti alle imprese in regola con il versamento dei contributi associativi; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione; sono escluse le assemblee con all'ordine del giorno adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione in cui è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti attribuiti alle imprese
 - b) Consiglio Generale: 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti
 - c) nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
 - d) solo per il Consiglio Generale concorrono alla formazione del quorum i membri collegati in video e audio conferenza.
2. Presidenza: il Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.
3. Segreteria:
 - a) in Assemblea e in Consiglio Generale: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o, in caso di suo impedimento, a un funzionario della tecnostruttura associativa
 - b) a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli Organi associativi.
4. Deleghe: nelle riunioni del Consiglio Generale non è consentito al singolo Consigliere farsi rappresentare da altro collega.
5. Il Consigliere ha diritto a un solo voto anche nel caso di partecipazione al Consiglio Generale a più titoli.
6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'Organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
7. Non sono ammessi gli inviti permanenti - esclusi quelli di diritto - ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
8. È consentita l'inversione dei punti all'ordine del giorno su proposta del Presidente senza voto di approvazione, fatta salva la richiesta contraria di almeno il 50% dei presenti.
9. È ammesso lo svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
10. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.
11. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Socio Effettivo vengono calcolati secondo la seguente progressione: un solo voto fino a 2.000 euro di quota associativa addebitata nell'anno precedente e regolarmente pagata, 2 voti da 2.001 fino a 4.000 euro, 3 voti da 4.001 a 8.000 euro e 4 voti oltre 8.000 euro.
12. Ciascun Socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale dell'Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III - Deliberazioni e verbali

1. I quorum deliberativi richiesti in via generale sono:
 - a) in Assemblea e in Consiglio Generale: maggioranza semplice dei voti espressi, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche
 - b) in Assemblea e in Consiglio Generale: le schede nulle si conteggiano sempre per il calcolo del quorum.
2. I quorum deliberativi speciali sono previsti a Statuto.
3. Modalità di votazione:
 - a) lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e 1/4 dei componenti degli altri Organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle modifiche statutarie e dello scioglimento dell'Associazione. Può risultare opportuno il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun Socio per garantirne la segretezza
 - b) per le votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore a un'ora per l'Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri Organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'Organo intervenuti

successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale

- c) le votazioni a scrutinio palese sono per alzata di mano, per chiamata in sequenza di favorevoli, contrari e astenuti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio. Per l'approvazione delle modifiche statutarie o regolamentari e per lo scioglimento dell'Associazione si procede per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei Soci oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti e senza frazionamento dei voti
- d) è consentita la partecipazione in video e audio conferenza, ma i Soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto
- e) la proclamazione degli eletti deve avvenire seguendo l'ordine alfabetico dei nomi e senza indicazione del numero di preferenze conseguite
- f) la verbalizzazione è necessaria per tutte le riunioni di Assemblea e Consiglio Generale; è consentito l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informazione ai Soci/componenti partecipanti
- g) per l'approvazione dei verbali si procede come segue: per il verbale della seduta assembleare scatta il principio del silenzio-assenso dopo 15 giorni dal suo invio a tutti i Soci; per i verbali delle sedute di tutti gli altri Organi si procede alla loro approvazione in apertura della seduta successiva; entro 10 giorni è possibile richiedere rettifiche prima dell'approvazione
- h) la consultazione dei verbali è ammessa solo per i Soci in regola con i contributi associativi e in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si chiede di accedere al relativo verbale. La consultazione dei verbali è anche prevista per tutti i componenti in carica negli altri Organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e, in caso di assenza alla riunione, per il verbale del quale si richiede la consultazione. Il rilascio di eventuali estratti è a cura del Segretario.

CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

La procedura è la seguente:

- a) è indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale
- b) è necessaria l'indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e la nomina di due scrutatori
- c) devono trascorrere almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio
- d) deve essere trasmessa una relazione illustrativa delle modifiche statutarie sottoposte a referendum e dei quesiti referendari che devono essere formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative
- e) ciascun Socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I - Principi generali

1. Le cariche associative sono gratuite; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione - durata massima dei mandati:
 - a) il Presidente dura in carica 4 anni, senza possibilità di ulteriori rielezioni
 - b) i Vice Presidenti, i componenti il Consiglio Generale e gli Organi di controllo durano in carica fino a 8 anni consecutivi, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, è prevista la possibilità di subentro del primo dei non eletti; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. Qualora i non eletti non fossero disponibili, il seggio resta vacante.

CAPO II - Requisiti di accesso

1. In caso di candidatura alla Presidenza e alla Vice Presidenza dell'Associazione non possono essere candidati coloro che risultino privi del completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificato nel Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.
2. Per qualsiasi carica associativa non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non ancora passate in giudicato, per reati indicati dal Codice Etico e dei valori associativi come particolarmente lesivi dell'immagine dell'organizzazione confederale, nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure d'interdizione; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
3. Per i Proviviri e i Revisori Contabili non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. La verifica della regolarità delle candidature compete al Collegio speciale dei Proviviri.

CAPO III - Decadenza

1. La mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento, in assenza di dimissioni volontarie, comporta la decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'Organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti essa viene deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri, con possibilità di ricorso ai restanti Proviviri eletti dall'Assemblea.
2. In caso di assenze ingiustificate la decadenza automatica viene accertata e dichiarata dall'Organo di appartenenza e comunicata all'interessato dal Segretario, dopo tre assenze consecutive o a seguito di mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. Il Collegio speciale dei Proviviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalla carica per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione del suo incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela dell'impianto etico-valoriale del Sistema; è facoltà del Collegio speciale dei Proviviri esprimere sollecitazioni in tal senso destinate ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza deliberati dal Collegio speciale dei Proviviri consegue la non rieleggibilità per almeno due mandati successivi.

TITOLO IV - ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli Organi associativi

1. La modalità da privilegiare per la formazione delle liste è quella delle autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Proviviri.
2. Per i Proviviri e i Revisori contabili è opportuno raccogliere le candidature dalla base associativa, anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. È importante far cadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
3. L'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti è disposta dal Collegio speciale dei Proviviri; l'escluso ha facoltà di presentare ricorso ai restanti Proviviri.

4. È inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, bisogna ridurre proporzionalmente i seggi disponibili ovvero predisporre una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze attribuite deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire e può variare per i singoli Organi, ma il numero di preferenze espresse non può superare i 2/3 dei seggi da ricoprire.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda elettorale.

CAPO II - Procedura per l'elezione del Presidente

1. La Commissione di designazione, prima di aprire le consultazioni con gli Associati, deve predisporre un calendario comunicato a tutti i Soci con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 2 o 3 date d'incontro; sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei Soci, purché in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse, come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non possono essere accettati i fax.
2. È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione di designazione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento del terzo componente con carattere di definitività, si procede a integrare la Commissione con un altro Past President, procedendo a ritroso in ordine di espletamento dell'incarico.
3. Il più anziano di età dei componenti la Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
5. È obbligatorio lo scrutinio segreto anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati vanno predisposte le schede con i nominativi elencati in ordine alfabetico.
7. La Commissione di designazione deve sottoporre alla votazione del Consiglio Generale un numero massimo di tre candidati.
8. Il mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione comporta i seguenti effetti:
 - a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
 - b) in caso di due candidati, si deve procedere alla ripetizione immediata della votazione; le proposte si intendono entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
 - c) in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte si intendono entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
 - d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, si dà corso alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Se alla terza votazione non viene raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità la proposta si intende respinta.
9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di consultazioni. In caso di nuovo esito negativo, si deve procedere alla costituzione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo Statuto.
10. In Assemblea si procede con votazione a scrutinio segreto, con la scheda recante l'espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.
11. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea devono riprendere le consultazioni con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; si deve procedere all'insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripresa delle consultazioni.

CAPO III - Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.
2. Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

TITOLO V - PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione Collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione della decisione è di 10 giorni dalla sua comunicazione.
2. Il ricorso deve contenere in sintesi i motivi che sono alla base della richiesta di intervento, l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario con specifica causale sul conto corrente dell'Associazione. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia del documento di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Notifica del ricorso alla controparte avviene a cura della segreteria con contestuale richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo della nomina costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. E' possibile rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; è possibile la ricusazione di un arbitro nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Il Presidente del Collegio è designato dai due Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. La formale costituzione del Collegio arbitrale deve avvenire non oltre i 10 giorni successivi al completamento del Collegio, con l'apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Il Collegio arbitrale opera con discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori e può disporre di audizioni personali e produzione di documenti.
2. Il Collegio arbitrale dà notizia ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale della Associazione, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie.
3. La decisione del Collegio è pronunciata anche a maggioranza, entro il termine di 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabile per ulteriori 30 giorni. E' data facoltà al Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, la parte interessata può fare istanza perché gli atti compiuti fuori termine siano dichiarati privi di efficacia.
5. La comunicazione del lodo alle parti interessate deve avvenire entro 10 giorni dalla data della sua pronuncia.
6. Il lodo può essere impugnato davanti al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali, è possibile procedere alla correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Il Collegio speciale è composto da almeno tre Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli Organi associativi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Il Collegio può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Le funzioni del Collegio speciale sono: rilasciare parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche, per il Presidente il parere è vincolante; interpretare la normativa interna di AMAPLAST; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigilare sull'attività dell'Associazione; esaminare i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio del riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio del riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV - Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altro funzionario della tecnostruttura appositamente delegato. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI MACCHINE
E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA

*ITALIAN PLASTICS AND RUBBER PROCESSING MACHINERY
AND MOULDS MANUFACTURERS' ASSOCIATION*

AMAPLAST - Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo F/3 - 20090 Assago (MI) Italy
tel. +39 02 8228371 - fax +39 02 57512490
info@amaplast.org - www.amaplast.org